

LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1977, n. 9

«Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale».

(B.U. 28 gennaio 1977, n. 4, 2° suppl. ord.)

Art. 1. — Disciplina dei boschi. — I complessi boscati e vegetazionali naturali ed artificiali insistenti nell'area dei parchi istituiti con legge regionale sono disciplinati dalla L.R. 5 aprile 1976, n. 8 (1), salve le diverse disposizioni di cui alla presente legge.

2. Le competenze concernenti i programmi di sistemazione e le altre competenze attribuite o delegate, a norma della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 (1), alle comunità montane, ai consorzi comprensoriali, ai consorzi tra comuni, oppure, in loro mancanza, ai comuni interessati, spettano per l'area dei parchi regionali ai rispettivi specifici consorzi.

3. A tal fine il consorzio del parco provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o entro sei mesi dalla sua costituzione, con la collaborazione degli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio, alla rilevazione dei complessi boscati e vegetazionali esistenti nell'area del parco e redige un'apposita carta forestale in scala non inferiore a 1:5.000.

4. Qualora il consorzio del parco non vi provveda, la rilevazione verrà effettuata dalla regione.

Art. 2. — Pianificazione della tutela della vegetazione. — Il piano territoriale di coordinamento del parco di cui all'art. 1 e seguenti della L.R. 9 gennaio 1974, n. 2 (2) deve altresì indicare per l'area del parco, allo scopo di salvaguardare l'ambiente, i complessi boscati e vegetazionali da tutelare e gli interventi colturali ammissibili.

2. In particolare il piano individua:

a) le aree con vegetazione naturale climatica da salvaguardare in modo totale, escludendo ogni intervento antropico che non sia disposto dal consorzio del parco per la salvaguardia dei complessi stessi;

b) le aree con vegetazione naturale degradata, ma con possibilità di evoluzione verso un equilibrio fra vegetazione e condizioni ambientali (climax), in cui sono ammissibili tutti gli interventi atti a favorire un'evoluzione dinamica della vegetazione;

c) le aree da destinare alle colture industriali dei pioppi e delle altre specie arboree a rapido accrescimento.

Art. 3. — Conservazione colturale dei boschi. — I complessi naturali od artificiali dell'area dei parchi devono essere mantenuti a cura dei proprietari o dei possessori nel miglior stato di conservazione colturale.

2. In particolare gli interventi devono tendere alla conservazione ed alla ricostituzione delle vegetazioni in equilibrio con l'ambiente (climax), favorendo la diffusione delle specie tipiche locali, e ove possibile, la conversione dei cedui in cedui composti e in boschi d'alto fusto.

3. I consorzi dei parchi concedono i contributi previsti all'art. 15, primo comma, della L.R. 5 aprile 1976, n. 8 (1), con le modalità indicate dall'articolo 18 della legge medesima a chi in-

tenda provvedere al rimboschimento con specie arboree tipiche locali, alla ricostituzione dei boschi degradati, diradati o incendiati; alla conversione dei cedui in boschi d'alto fusto, ai diradamenti opportuni, alla ripulitura delle specie infestanti ed alla lotta ai parassiti delle piante, con esclusione delle piantagioni di cui al successivo art. 7 della presente legge.

4. Alla vigilanza sulla conservazione colturale dei complessi boscati provvedono gli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

5. I presidenti dei consorzi dei parchi possono impartire, su conforme parere dell'ispettorato forestale competente per territorio ed uditi gli interessati, le prescrizioni atte a garantire la miglior conservazione colturale dei complessi boscati. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni, i presidenti dei consorzi provvedono, previa diffida, alla loro esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 4. — Tagli dei boschi. — Chiunque intenda effettuare il taglio dei boschi dovrà farne preventiva denuncia al presidente del consorzio del parco e all'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, indicando il tipo ed il numero di piante da abbattere, le finalità cui è volto l'intervento, i reimpianti che si intendono effettuare e le loro modalità esecutive.

2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia il presidente del consorzio del parco, su parere conforme dell'ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, può vietare totalmente o parzialmente il taglio quando da questo possa derivare una grave compromissione o alterazione dell'ambiente naturale del parco, ovvero subordinarlo ai fini di una migliore conservazione dei complessi boscati, al reimpianto con modalità e specie diverse da quelle indicate nella denuncia.

3. Il taglio dovrà comunque essere di tipo colturale volto al miglioramento del bosco, favorendo in particolare il conseguimento delle finalità indicate al precedente art. 3.

4. Le piante d'alto fusto che si intendono abbattere e le matricine da riservare dovranno essere preventivamente contrassegnate a cura dell'ente gestore del parco e della riserva naturale (2 bis).

Art. 5. — Tagli a raso. — I tagli a raso dei boschi d'alto fusto sono vietati.

2. Eventuali deroghe al divieto di cui al precedente comma possono essere autorizzate dal presidente del consorzio del parco, sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio, nei seguenti casi:

1) attacchi parassitari, incendi boschivi ed interventi di ricostruzione boschiva in genere;

2) elettrodotti, linee telefoniche e telegrafiche, impianti di teleferiche, piste sciistiche, strade ed altre opere pubbliche.

3. Tale autorizzazione conterrà le prescrizioni riguardanti il ripristino, la sistemazione dei terreni e l'eventuale ricostituzione del bosco e verrà rilasciata tenendo conto della tutela ambientale del parco.

Art. 6. — Trasformazione dei boschi. — Qualsiasi intervento che comunque comporti un mutamento di destinazione coltu-

(1) Sta in T 5.2.

(2) Sta in T 3.1.

(2 bis) Il comma è stato così modificato dall'art. 23 della L.R. 22 dicembre 1989, n. 80. (Sta in T 5.2).

rare, ovvero una trasformazione nell'uso dei boschi, ivi compresa l'introduzione della coltura del pioppo o di altra specie arborea a rapido accrescimento, deve essere preventivamente autorizzato dal presidente del consorzio del parco; a tal fine gli interessati devono avanzare domanda indicando con precisione gli interventi che intendono effettuare e le loro modalità esecutive, lo stato attuale della vegetazione dell'area interessata e le migliori ambientali e culturali derivanti dall'intervento. 2. L'autorizzazione può essere concessa, sentito il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, in considerazione degli interessi ambientali del parco. 3. In sede di autorizzazione possono essere dettate prescrizioni inerenti a modalità esecutive diverse da quelle indicate in domanda e può essere disposto il versamento alla tesoreria del consorzio di una somma a cauzione della buona esecuzione degli interventi; tale somma sarà determinata tenendo conto del costo per l'esecuzione d'ufficio delle opere prescritte e degli eventuali ripristini.

Art. 7. — Arboricoltura da legno. — Il complesso delle pratiche culturali, dall'impianto all'utilizzazione e al rinnovo, relative ai pioppeti artificiali strutturali in monocultura specializzata o in filari ed alle altre colture arboree a rapido accrescimento, è escluso dalla disciplina di cui ai precedenti artt. 3, 4 e 5; in questi casi resta comunque l'obbligo dei reimpianti sulla stessa superficie o su superfici equivalenti della stessa proprietà. 2. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma tutte le specie arboree ed arbustive facenti parte di complessi boscati, compresi i pioppi ibridi euroamericani e le altre piante estranee all'ambiente, restano assoggettati alla disciplina della presente legge.

Art. 8. — Piantе isolate, di giardini e filari stradali. — Chiunque intenda procedere nelle fasce fluviali di rispetto e nelle aree di salvaguardia integrale indicate dalle leggi istituite dei parchi ad abbattimenti di piante isolate, di quelle di giardini o parchi privati o pubblici non sottoposti a tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (3), di quelle inserite in filari lungo il margine di strade ed in colture di ripa ai margini dei coltivi, deve farne preventiva denuncia al presidente del consorzio del parco e all'ispettorato ripartimentale delle foreste territorialmente competente, indicando il tipo e il numero delle piante da abbattere, i reimpianti che si intendono effettuate e le modalità esecutive dell'intervento. 2. Entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia, il presidente del consorzio del parco, sentito il parere dell'ispettorato forestale competente per territorio, può vietare totalmente o parzialmente gli abbattimenti quando da questi possa derivare una grave compromissione o alterazione dell'ambiente naturale del parco stesso, ovvero può subordinarli a reimpianti di tipo e con modalità diverse da quelle indicate in denuncia ai fini di una migliore conservazione dello stato dei luoghi.

Art. 9. — Flora tipica locale. — L'elenco delle specie arboree tipiche locali, di cui all'art. 13, I comma della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58 (4), viene predisposto limitatamente per il territorio

del parco dal consorzio del parco stesso, su proposta degli ispettorati forestali competenti.

2. Tale elenco contiene pure in apposita sezione quello delle piante da proteggere, ancorché non appartenenti a specie tipiche locali ed in ulteriore sezione quello della specie di flora spontanea, ivi compresi i funghi, di cui all'art. 13, I comma, della L.R. 17 dicembre 1973, n. 58 (4).

Art. 10. — Servizio antincendi. — L'area dei singoli parchi regionali costituisce zona territoriale omogenea ai sensi dell'art. 1, I comma, della legge 1 marzo 1975, n. 47 (5), ed il consorzio del parco collabora mediante le opportune proposte, per quanto di competenza, alla formazione e all'aggiornamento del piano regionale per la difesa e la conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi.

2. Il presidente del consorzio del parco sovraintende, per l'area di competenza, alle opere di avvistamento, circoscrizione ed estinzione degli incendi boschivi, ferme restando le competenze tecniche degli organi forestali.

3. Il presidente del consorzio, fermi restando i poteri della regione, è delegato in caso d'urgenza a dichiarare lo stato di grave pericolosità ai sensi ed agli effetti dell'art. 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47 (5), con decreto da pubblicarsi all'albo del consorzio da rendersi noto a mezzo degli strumenti di comunicazione più idonei comprese le reti radio locali.

4. Per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi nell'area del parco, il consorzio costituisce, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 20 ottobre 1972, n. 33 (6), una o più squadre di sorveglianza e pronto intervento, assumendo, ove occorra, personale a tempo determinato in relazione alle speciali esigenze da fronteggiare.

5. Al personale volontario ed a quello assunto a tempo determinato si applicano rispettivamente le disposizioni di cui all'art. 7, IV comma, della legge 1 marzo 1975, n. 47 (5) e all'art. 3 della legge regionale 20 ottobre 1972, n. 33 (6).

6. Il consorzio utilizza le attrezzature, i mezzi di trasporto ed il materiale strumentale vario messi a disposizione dalla giunta regionale.

Art. 11. — Sanzioni. — Chiunque effettua tagli dei boschi senza farne denuncia ai sensi dell'art. 4, I comma, ovvero senza l'osservanza dei divieti di cui al precedente art. 4, II comma, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 250.000 a L. 5.000.000.

2. Chiunque effettua tagli a raso non autorizzati ai sensi del precedente art. 5, e chi effettua interventi che comportano mutamento di destinazione culturale o trasformazione dell'uso dei boschi senza l'autorizzazione del consorzio del parco di cui al precedente art. 6, I comma, ovvero in difformità alle prescrizioni impartite con il provvedimento di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 10.000.000.

3. Chi procede ad abbattimenti di piante isolate, di piante di giardini e parchi privati e pubblici, non sottoposti alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (3), di piante inserite in filari ed in colture da ripa ai margini dei coltivi, senza l'autorizzazione del presidente del consorzio del parco, ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni impartite all'atto dell'autorizza-

(3) Sta in T 2.1.

(4) Sta in questa stessa voce.

(5) Sta in T 5.2.

(6) Sta in T 5.2.

zione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.

4. Chi non provvede, entro due anni dal taglio, al reimpianto del pioppeto o di altra coltura arborea a rapido accrescimento, ai sensi del precedente art. 7, I comma, è soggetto alla sanzione di L. 1.000.000 per ettaro.

5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono irrogate dal presidente del consorzio del parco ed i proventi relativi spettano al consorzio stesso.

6. La rimessione in pristino è ordinata dal presidente del consorzio, con provvedimento che fissa un termine, decorso inutilmente il quale il consorzio procede all'esecuzione di ufficio delle opere di ripristino e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute a mente delle disposizioni contenute nel R.D. 14 aprile 1910, n. 639.